



**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA**

u. 2005 del 3.12.2013

**PROVINCIA DI FIRENZE**

**CONCESSIONE DI OSSARIO**

**nel Cimitero di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA**

L'anno DUEMILATREDICI e questo di TRE del mese di DICEMBRE (3/12/2013) nella Residenza Municipale del Comune intestato.

Fra il Dott. BASTIANONI ROBERTO non in proprio, ma nella sua qualità di Funzionario del Comune suddetto, C. F. n. 00793290487

e la Sig.ra SODINI AURORA nata a San Casciano in Val di Pesa il 23/8/1964 residente a Pontassieve - via Pagnolle n. 36/B, C.F. n. SDNRRA64M63H791N, è stato convenuto quanto appresso.

Premesso:

- che in data 21.07.1998 e 16.01.2012 sono stati stipulati contratti per la concessione in uso di ossario n. 24 fila IV<sup>^</sup> reparto 91/D-1, nel cimitero di San Casciano V.P., per la tumulazione dell'urna cineraria di Sodini Maria Letizia e successivamente di quella della madre Collavoli Adriana;

- che i relativi pagamenti sono stati effettuati in data 05.05.1998 e 12.01.2012 come risulta da bollette della Tesoreria Comunale rispettivamente n. 1263 e n. 90, agli atti dell'ufficio tributi;

- che a seguito del decesso di Vitaloni Alberto i parenti hanno espresso la volontà di riunire le sue ceneri a quelle della moglie pre-morta Sodini Maria Letizia;

- che, a questo proposito sono state traslate le spoglie di Collavoli Adriana nell'ossario vicino, insieme alle ceneri del marito, e reso quindi disponibile il medesimo ossario n. 24 fila IV<sup>^</sup> rep. 91/D-1 per accogliere le urne

cinerarie di Sodini Maria Letizia e del coniuge Vitaloni Alberto;

- che il regolamento comunale di polizia mortuaria, all'art.63 recita "E' consentita la collocazione, nella medesima celletta-ossario, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 33 e qualora le dimensioni del manufatto lo consentano:

- di n. 2 cassette di cui all'art. 26;

- di n. 2 urne cinerarie;

- di una cassetta e di un'urna cineraria.

Il costo dei loculi comunali e delle cellette ossario è determinato dalle tariffe in vigore al momento della concessione. In caso di tumulazione plurima ai sensi del comma precedente, si applica il doppio della tariffa prevista per la concessione in uso di cellette ossario, fatta salva l'applicazione della tariffa unitaria qualora l'urna o la cassetta vengano collocate in una celletta ossario già utilizzata per effetto di un precedente contratto ."

Ritenuto quindi fare salvo il corrispettivo pagato in sede di precedente citata concessione;

Tutto ciò premesso:

Il Funzionario Responsabile, in esecuzione del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e delle norme e condizioni che disciplinano le concessioni cimiteriali,

### CONCEDE

alla Sig.ra SODINI AURORA che accetta e si obbliga per sé ed eredi, l'uso di ossario contraddistinto con il n. 24 fila IV reparto 91/D1 nel cimitero di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA per la tumulazione delle urne cinerarie di SODINI MARIA LETIZIA e VITALONI ALBERTO sotto la osservanza

Foltra



piena, assoluta ed inscindibile dei seguenti patti e condizioni:

1) La presente concessione si intende fatta ed accettata alle condizioni e modalità risultanti dalle norme di legge e regolamenti in materia di igiene, sanità e polizia mortuaria in vigore, nonché da tutte le altre disposizioni che potranno in proposito essere emanate.

2) La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso per la tumulazione delle urne cinerarie sopraindicate, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.

Qualora, per volontà dei parenti, le ceneri stesse venissero in seguito rimosse dall'ossario con il presente atto concesso in uso, per dare loro qualsiasi altra destinazione, lo stesso ritornerà nella piena ed assoluta disponibilità del Comune.

3) Entro tre mesi dalla sepoltura, dovrà essere posta una lapide in marmo sulla quale sarà scolpito il nome e cognome dei defunti e l'anno del decesso. Tale epigrafe potrà contenere altre indicazioni previa approvazione dell'Autorità Comunale.

Le spese occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra indicato, come pure la manutenzione dell'ossario e di quant'altro forma oggetto della presente concessione, rimarranno ad esclusivo carico del concessionario e dei suoi eredi, ai quali si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando, chiamati anche verbalmente alla suddetta manutenzione od al restauro, avessero a rifiutarsi o, comunque, non provvedessero.

4) La concessione del diritto d'uso è fatta per la durata di anni 60 (sessanta) decorrenti dal 3/12/2013.

5) Allo scadere della concessione, gli aventi diritto potranno, salvo



diverse disposizioni di legge o di regolamento, domandarne la riconferma, che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta.

In mancanza di tale domanda la concessione cadrà nella libera disposizione del Comune, il quale provvederà, a propria cura e spese, estumulazione delle ceneri ed alla loro collocazione nel cinerario comune


6) L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto o in parte dell'ossario concesso, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

Le spese per questo atto di concessione e conseguenti saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per accettazione

IL CONCESSIONARIO IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



(Dott. Roberto Estabroni)

